

Al comma 2, premettere le parole: In attesa di una disciplina organica sul danno biologico

5. 26. Governo

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: derivanti da fatto illecito *con le seguenti:* costituente fatto illecito.

5. 2. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 3. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

5. 20. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: in ragione dello 0,5 per cento *con le seguenti:* in ragione dello 0,3 per cento.

5. 8. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: a partire dall'undicesimo anno di età *con le seguenti:* a partire dal trentacinquesimo anno di età.

5. 9. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* due milioni cinquecentomila.

5. 13. Giovanardi.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* un milione ottocentomila.

5. 21. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* un milione cinquecentomila.

5. 10. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 4. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di lire settantamila *fino alla fine della lettera con le seguenti:* da lire settantamila a lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta e da lire trentamila a lire cinquantamila per ogni giorno di inabilità parziale.

5. 15. Giovanardi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: settantamila *con la seguente:* novantamila

5. 19. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: settantamila *con la seguente:* cinquantamila

5. 25. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **5. 5.** Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **5. 18.** Edo Rossi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non superiore al 25 per cento con le seguenti: non inferiore al 25 per cento.

5. 16. Giovanardi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 40 per cento.

5. 11. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 3.

5. 7. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 4.

5. 12. (ex 0. 5. 19. 7.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 6, quarto capoverso, sostituire le parole: decimo, undicesimo e dodicesimo con le seguenti: ottavo, nono e decimo.

5. 101. La Commissione.

Al comma 6, ultimo capoverso, sopprimere il primo periodo.

5. 32. (5. 14.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da professionisti con le seguenti: dagli avvocati, dai praticanti avvocati o da altri professionisti.

5. 17. Giovanardi.

Al comma 6, ultimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora l'impresa su richiesta del professionista abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovutigli, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

5. 105. (ex 5. 15.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4027 — PARTECIPAZIONE ITALIANA
ALLA XII RICOSTITUZIONE DELL'IDA (INTERNATIONAL
DEVELOPMENT ASSOCIATION) E ALLA VIII RICOSTITU-
ZIONE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO (APPROVATO
DAL SENATO) (6241)**

(A.C. 6241 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle risorse dell'*International Development Association* (IDA) con un contributo di lire 780 miliardi, da erogare in tre rate, pari a lire 260 miliardi, dal 1999 al 2001.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire le parole: dal 1999 al 2001 con le seguenti: dal 2000 al 2002;

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6241 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« ART 2. — 1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto

capitale « Fondo speciale » del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 1 La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6241 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di 94.600.000 Unità di Conto, pari a lire 220.499.479.800, da erogare in tre rate annuali di lire 73.499.826.600, dal 1999 al 2001.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire le parole: « dal 1999 al 2001 » con le seguenti: dal 2000 al 2002.

3. 1 La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6241 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4. 1. — All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001, e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsione di base di

conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio »;

4. 1 La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6241 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 6.

(Disposizioni concernenti la partecipazione Italiana al quinto aumento di capitale della « Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa »).

1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Eu-

ropa, pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla Risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di Direzione della Banca ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca

2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporarsi nel capitale.

3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa.

4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in attuazione del presente articolo si provvede, in considerazione della natura della spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.468.

5. 01. Governo.

(A.C. 6241 – sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che

l'international Development Association – nucleo centrale, assieme alla IBRD,

di Banca Mondiale — rappresenta la principale fonte di finanziamento per gli 80 paesi più poveri del mondo il cui reddito non supera i 925 dollari Usa;

i fondi usati dall'IDA provengono essenzialmente dai conferimenti dei paesi industrializzati e di alcuni paesi in via di sviluppo che in periodici negoziati definiscono le loro quote di partecipazione e le linee di indirizzo dell'Associazione;

durante il negoziato per la XII Ricostruzione dei fondi i paesi donatori si sono impegnati perché tutte le attività dell'IDA siano volte prioritariamente alla lotta alla povertà e al miglioramento delle condizioni di vita nei paesi più poveri concentrando gli interventi nei servizi sociali di base, nell'allargamento della base economica, nel sostegno al buon governo e nella protezione dell'ambiente;

il documento finale dell'IDA 12 insiste inoltre sull'esigenza di assicurare trasparenza nelle operazioni finanziate dall'IDA e largo accesso alle informazioni quale garanzia per una maggiore efficacia degli interventi;

nonostante i progressi compiuti permangono molti limiti nell'azione dell'IDA che si manifestano soprattutto nello scarto sensibile tra gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere e le finalità dei programmi di aggiustamento strutturale che tendono a ridurre, se non ad impedire, l'accesso delle classi più povere ai servizi di base;

si registrano inoltre delle resistenze a procedere sulla via della piena trasparenza e consultazione pubblica nell'elaborazione delle Country Assistance Strategies (CAS) che identificano le direttrici di sviluppo e la politica economica dei paesi assistiti;

l'Italia che partecipa all'IDA con un importante impegno finanziario ha la responsabilità di garantire che tale contributo sia usato in modo trasparente e a sostegno di politiche di sviluppo socialmente eque ed ecologicamente sostenibili in accordo con i numerosi atti di indirizzo approvati in questi anni dal Parlamento;

impegna il Governo

a sostenere nel corso del negoziato per la XIII Ricostruzione del fondo IDA una posizione che faccia propri i seguenti punti:

l'abolizione delle tariffe d'uso imposte sui servizi di base nei paesi più poveri. I nuovi crediti IDA nel settore degli investimenti non devono essere condizionati all'introduzione di meccanismi di tassazione degli strati sociali più deboli, nella fruizione dei servizi essenziali;

l'introduzione in Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale di uno standard per la raccolta e la distribuzione di dati su indici sociali (Social Data Collection and Dissemination Standard) alla stessa stregua dei dati finanziari ed economici;

la valutazione da parte di BM e FMI dell'impatto sociale ed ambientale dei programmi di aggiustamento strutturale. In tale processo che deve precedere l'attuazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico e strutturale dovrà essere riconosciuta la necessità di consultare esperti di altre istituzioni, quali le Nazioni unite;

il rifiuto sia del programma pilota che alloca una parte dei fondi IDA a garanzia di investimenti sociali svolti da privati che della proposta di usare parte dei fondi IDA per finanziare il HIPC trust fund. Il HIPC trust fund non deve gravare sui fondi limitati dell'IDA, ma deve essere finanziato con fondi aggiuntivi;

l'introduzione di un sistema di incentivi volto ad assicurare il rispetto delle proprie norme all'interno di Banca Mondiale e che sia sostenuto il lavoro dell'Inspection Panel di BM e le sue funzioni di controllo della « compliance » del personale della Banca con le regole interne;

l'effettiva consultazione delle organizzazioni non governative e della società civile nell'elaborazione delle Country Assistance Strategies (CAS), oltretutto sia re-

spinto ogni tentativo di abbassare il livello di trasparenza nelle loro elaborazioni;

una politica di trasparenza ed accesso all'informazione che preveda la diffusione di documenti relativi ai piani di aggiustamento strutturale, tutte le CAS, i Project Appraisal Document e le minute delle riunioni del Consiglio direttivo relative almeno alla discussione sugli aspetti socio-ambientali di progetti e aggiustamenti strutturali;

la richiesta che i CAS integrino considerazioni ambientali a livello locale, nazionale, regionale e globale soprattutto quando il degrado ambientale interviene come un fattore di limite allo sviluppo;

sulla scorta delle raccomandazioni già espresse dal Senato italiano nel 1997, una moratoria dei finanziamenti di programmi di estrazione e sfruttamento delle risorse naturali (petrolio, gas, carbone, minerali) in zone ad alto rischio e l'istituzione di un dipartimento per l'efficienza ener-

getica. La Banca Mondiale dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili ed adottare linee guida e procedure vincolanti e trasparenti volte a valutare l'impatto dei suoi progetti sul clima globale;

infine impegna il Governo ad elaborare linee guida trasparenti ed una chiara politica di indirizzo che informino le posizioni e le decisioni assunte dai nostri rappresentanti presso la Banca Mondiale e garantiscano la trasparenza del loro operato e la coerenza con gli impegni internazionali presi dal nostro paese nel campo dello sviluppo sociale, la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile.

9/6241/1 Izzo, Pezzoni, Brunetti, Pozza Tasca, Rivolta, Morselli, Zacchera, Giovanni Bianchi, Calzavara, Leccese, Mantovani.

(Approvato)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1137-3950 SENATORI: BATTAFARANO, ED ALTRI: RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI, SINDACALI O RELIGIOSI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1974, N. 496, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 12 APRILE 1976, N. 205 (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (7447) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 4514

(A.C. 7447 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte,

sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

1. 1. Michielon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

1. 2. Michielon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

1. 3. Michielon.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o.

1. 4. Michielon.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico.

1. 5. Gazzara, Taborelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

1. 6. Michielon.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

1. 7. Michielon.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

1. 8. Michielon.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 14 maggio 1946, n. 384, inserire le seguenti: del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

1. 10. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

1. 9. Gazzara, Taborelli.